SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 116**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 maggio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. 1077.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 24, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica (indirizzo didattico), è aggiunto l'insegnamento di «sistemi per l'elaborazione dell'informazione».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 112

86G0460

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1078.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

organizzazione del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 107

86G0461

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1079**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 149, relativo ai corsi di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

elementi di informatica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 106

86G0462

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1080**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 153, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

farmacologia cellulare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 104

86G0463

LEGGE 26 aprile 1986, n. 193.

Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo *spinnaker*) e la potenza del motore in cavalli o in kW è superiore rispettivamente a 2 o 2,72».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.

I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti, e che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.

I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate, anche senza formale progetto, purché presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali.

Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile della costruzione».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e l'articolo 217 del codice della navigazione sono abrogati.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo e dagli uffici della motorizzazione civile».

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Ai fini previsti dall'articolo 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie è sufficiente la presentazione all'autorità competente di copia del certificato di omologazione del prototipo da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformità al prototipo omologato rilasciato dal costruttore».

Art. 5.

L'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è abrogato.

Alle navi ed alle imbarcazioni da diporto non si applica la disposizione di cui all'articolo 148 del codice della navigazione.

Sono mantenute, fino alla data di validità della licenza di cui all'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, le iscrizioni delle imbarcazioni e delle navi da diporto effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge nei registri consolari, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge 11 frebbraio 1971, n. 50.

Art. 6.

L'articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituto dal seguente:

«Art. 7. — Ai fini dell'iscrizione nei registri prevista dall'articolo 5 si prescinde dai requisiti di nazionalità di cui agli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723.

Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio certificato presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono.

I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio in Italia».

Art. 7.

L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione:

a) nelle acque interne senza alcun limite e in quelle marittime fino a sei miglia dalla costa;

b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.

Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite.

La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo, dagli uffici della motorizzazione civile.

Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo.

La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto è rilasciata dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi».

Art. 8.

L'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 8 è conforme al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.

La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 8 e la licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile.

La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 è sottoposta ogni cinque anni al visto di convalida. La licenza è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio di iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.

Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all'articolo 12 e alle condizioni di idoneità stabilite dall'articolo 33, sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli articoli 249, 250, 251, primo comma, 252, 253, 254, 255, primo comma, e 257 del codice della navigazione.

Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure da un ufficio marittimo o della motorizzazione civile, secondo le disposizioni impartite dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorità marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito».

Art. 9.

L'articolo 10 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è abrogato.

Non si applica alle imbarcazioni e alle navi da diporto il disposto di cui all'articolo 304 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 10.

L'articolo 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.

Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione civile».

Art. 11.

Dopo il terzo comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi:

«Le imbarcazioni da diporto, abilitate alla navigazione in acque interne ed in acque marittime entro 6 miglia dalla costa, iscritte nei registri delle autorità marittime, ove si trovino in acque interne, possono essere sottoposte, su esplicita richiesta del proprietario, a visite occasionali o periodiche da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile.

Analogamente, le autorità marittime potranno provvedere per le imbarcazioni di cui al comma precedente che, iscritte nei registri della motorizzazione civile, si trovino in acque marittime.

Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle visite sarà trasmessa, a cura dell'organo tecnico che le ha effettuate, all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione stessa».

Art. 12.

L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto di lunghezza non superiore a sei metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle tre tonnellate purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi 18,4 chilowatt, pari a venticinque cavalli.

I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza.

I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente.

I natanti comunemente denominati *jole*, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, *scooters* acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'autorità marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali.

I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorità competente per quanto attiene i limiti di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è consentita la navigazione.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, nonché il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo».

Art. 13.

L'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'articolo 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'articolo 13 per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.

Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette».

Art. 14.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a sei mesi».

Art. 15.

L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre i natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;

b) anni 16, per i natanti a motore nonché per i natanti a vela con motore ausiliario;

c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.

Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana nonché per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al precedente comma possono essere modificati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici».

Art. 16.

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificato:

«Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti».

Art. 17.

L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. — Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;

c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto e prevista apposita abilitazione.

L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.

La composizione delle commissioni, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *b*) e *d*) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *a*) e *c*) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti».

Art. 18.

L'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 20, nonchè le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della Marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure da un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque, in qualità di membro, un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio.

Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione è chiamato a far parte della commissione, in qualità di membro.

Le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonchè per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti».

Art. 19.

L'articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. — Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20.

Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati al comando navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della Marina militare, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20.

Le stesse abilitazioni possono essere conseguite, senza esami, dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio, in possesso dell'abilitazione al comando di unità navale.

La facoltà di cui al precedente comma è attribuita anche agli ufficiali e ai sottufficiali in congedo degli stessi Corpi e qualifiche, purché in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25».

Art. 20.

L'articolo 33 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. — L'autorità che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'articolo 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonché il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti».

Art. 21.

L'articolo 38 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. — Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5, entro i limiti della abilitazione medesima.

Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo.

Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unità iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità, da cui risulti che la legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini».

Art. 22.

L'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l'arresto da 5 giorni a 6 mesi, o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni.

Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 2 milioni.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa penuniaria da lire 100 mila a lire 1 milione».

Art. 23.

All'articolo 22 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

«Con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro del tesoro, la misura dei tributi indicati nella presente tabella può essere modificata in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita».

Art. 24.

L'articolo 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è abrogato.

Art. 25.

Gli enti e le associazioni nautiche, già riconosciuti ai sensi dell'articolo 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, conservano, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla presente legge, i poteri derivanti dall'autorizzazione al rilascio di patenti, già conferiti agli stessi.

Art. 26.

L'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. — Su tutte le unità da diporto di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiofonia, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

Tutte le imbarcazioni da diporto pari o inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda abilitate alla navigazione senza alcun limite devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiofonico in VHF/FM».

La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sopra modificato, entra in vigore entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione del Registro navale italiano, è aggiunta la seguente lettera:

«c) un rappresentante della cantieristica della nautica da diporto, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale».

Art. 28.

Il proprietario che intende alienare o trasferire all'estero l'imbarcazione da diporto di sua proprietà, deve ottenere dall'ufficio di iscrizione dell'unità il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che è rilasciato previo accertamento dell'inesistenza di diritti reali di garanzia o della avvenuta estinzione degli stessi.

Successivamente all'avvenuta vendita o trasferimento all'estero dell'imbarcazione da diporto, la stessa viene cancellata dai registri nazionali.

Art. 29.

Ai fini di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della stessa legge, che con proprie opere o attrezzature installate lungo il litorale marittimo o nelle acque interne o nell'ambito dei porti classificati assicurano la sosta, l'assistenza tecnica ed il rifornimento carburanti alle unità da diporto, assumono le denominazione di punti di ormeggio e come tali vengono a rivestire una loro autonoma individualità, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni in materia di demanio marittimo previste dal codice della navigazione.

Art. 30.

Il Ministro della marina mercantile, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nominerà con proprio decreto una commissione, avente il compito di studiare i princìpi ed i criteri direttivi ai fini della revisione della normativa che disciplina l'esercizio della navigazione da diporto e per la elaborazione di un organico provvedimento in materia, avente per oggetto l'approfondimento del carattere ricreativo e sportivo della navigazione da diporto distinguendolo da quello relativo all'esercizio della navigazione ad uso commerciale e privato e la delegificazione della normativa avente natura squisitamente tecnica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

AVVERTENZA:

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 28 giugno 1986 sarà pubblicato il testo aggiornato della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.

NOTE

Nota al titolo:

La legge n. 51/1976 reca modificazioni ed integrazioni alla legge n. 50/1971.

Nota all'art. 3:

L'art. 217 del codice della navigazione (Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute), abrogato dal presente articolo, così stabiliva:

«I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 148 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 148 (*Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere*). — Le navi e i galleggianti armati all'estero e destinati permanentemente alla navigazione in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorità consolare».

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 304 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è il seguente:

«Art. 304 (*Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti*). — Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali per compiere viaggi per l'estero, devono essere munite di autorizzazione dell'autorità marittima secondo le norme stabilite dal Ministro per la marina mercantile. Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri consolari possono navigare unicamente nelle acque dello Stato nel quale ha sede l'ufficio d'iscrizione».

Nota all'art. 23:

L'art. 22 della legge n. 51/1976 sostituisce la tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di navigazione da diporto, annessa alla legge n. 50/1971.

Nota all'art. 27:

Il testo dell'art. 10 del D.L.C.P.S. n. 340/1947 (Riordinamento del Registro italiano navale), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 10. — Il consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri:

a) il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

b) il presidente del Comitato superiore della navigazione interna;

c) il direttore generale del naviglio presso il Ministero della marina mercantile;

d) il direttore generale del traffico marittimo presso il Ministero della marina mercantile;

e) il capo dei servizi per la navigazione interna presso l'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

f) il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche presso il Ministero della difesa (Marina);

g) due esperti di particolare rinomanza in materia di marina mercantile, nominati dal Ministro per la marina mercantile;

h) il presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

i) il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

l) il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione;

m) un rappresentante dell'Associazione nazionale imprese assicuratrici e un rappresentante del Comitato assicuratori marittimi di Genova, nominati dalle rispettive organizzazioni tra persone particolarmente esperte nel campo delle assicurazioni marittime;

n) i rappresentanti delle camere di commercio di Genova, Venezia e Napoli, nominati dalle rispettive camere;

o) un rappresentante dei commercianti nominato dalla Confederazione italiana dei commercianti;

p) due costruttori navali nominati dall'Associazione dei costruttori navali;

q) un ingegnere navale e meccanico, in rappresentanza delle industrie navali e meccaniche, nominato dall'ordine degli ingegneri;

r) un ingegnere in rappresentanza delle industrie siderurgiche, nominato dall'Associazione siderurgici (Assider);

s) due rappresentanti degli armatori nominati dalla Confederazione degli armatori italiani, sedente in Roma;

t) due amministratori delegati o direttori di società di navigazione marittima di linea, nominati dalla Confederazione degli armatori italiani;

u) un rappresentante di società di navigazione interna, nominato dalla Federazione nazionale imprese trasporti;

v) un rappresentante della gente di mare, nominato dalla relativa organizzazione;

z) *un rappresentante della cantieristica della nautica da diporto, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale*».

Nota all'art. 29:

La legge n. 217/1983 approva la legge-quadro per il turismo e reca interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. Il testo degli articoli 6 e 13 di detta legge è il seguente:

«Art. 6. (*Strutture ricettive*). — Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

Sono strutture ricettive gli alberghi, i *motels*, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
I *motels* sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari».

«Art. 13. (*Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato*). — Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico, congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 14.
Per gli investimenti destinati alle creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.
Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.
Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2023):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (CARTA) l'8 agosto 1984.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede referente, il 2 ottobre 1984, con pareri delle commissioni I, III, IV, V, VI, VII e IX.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 6 febbraio 1985.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 20 novembre 1985, con pareri delle commissioni I, III, IV, V, VI, VII e IX.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa e approvato il 21 novembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1614):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 23 gennaio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 25 marzo 1986.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 3 aprile 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante e approvato il 15 aprile 1986.

86G0506

LEGGE 15 maggio 1986, n. **194.**

Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, conferisce il titolo di cavaliere del lavoro ed é concesso ai cittadini benemeriti nelle sottoindicate attività per aver creato o ampliato le stesse:

a) nell'agricoltura, per avere compiuto opere rilevanti di difesa o di incremento del patrimonio agrario, zoologico o di bonifica e disciplina di corsi d'acqua o di rimboschimento dei terreni montani; per avere introdotto nuove colture o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; per avere svolto efficace opera di tutela ecologica;

b) nell'industria, per le scoperte o le invenzioni industriali di grande importanza pratica; per l'introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per la creazione e l'organizzazione di importanti complessi industriali; per l'utilizzazione più efficace delle fonti di energia, di forze motrici o di materie prime; per le ideazioni tecniche atte a garantire la tutela igienico-ambientale dei lavoratori;

c) nel commercio, nel turismo e nei servizi per le iniziative imprenditoriali tese all'apertura o all'ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale e all'offerta turistica, all'incremento delle relazioni commerciali, alla creazione e allo sviluppo di organismi atti a favorire gli scambi, alla conclusione di contratti ed accordi aventi duraturi effetti di rilevante interesse per l'economia nazionale;

d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana;

e) nell'attività creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o l'organizzazione di efficienti entità finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attività economiche nazionali, o per avere posto in essere efficaci azioni a tutela del risparmio e della stabilità monetaria.

2. Le benemerenze di cui ai punti specificati nel comma precedente possono contribuire a formare titolo all'onorificienza per la stessa persona.

3. Concorrono, inoltre, a formare motivo di particolare benemerenza l'aver operato per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori, contribuendo alla eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo della cooperazione nonchè in aree o in campi di attività economicamente depressi.

Art. 2.

1. La decorazione consiste in una croce d'oro piena, smaltata verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenta l'emblema della Repubblica e dall'altro la dicitura: « Al merito del lavoro-1901 ».

2. La croce é sorretta da un collare di nastro listato da una banda di colore rosso fra due bande verdi.

3. Il nastro può essere portato senza la decorazione.

Art. 3.

1. I requisiti per ottenere la decorazione sono i seguenti:

a) aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale;

b) aver operato nel settore per il quale la decorazione è proposta in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità;

c) aver adempiuto agli obblighi tributari ed aver soddisfatto ogni obbligo previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori;

d) non aver svolto né in Italia, né all'estero attività economiche e commerciali lesive dell'economia nazionale.

Art. 4.

1. Le onorificenze sono conferite annualmente dal Presidente della Repubblica, nel limite massimo di venticinque per ciascun anno.

Art. 5.

1. Le candidature per il conferimento delle onorificienze sono proposte da ciascun Ministro competente e, per i cittadini italiani residenti fuori del territorio nazionale, dal Ministro degli affari esteri.

2. I prefetti in sede, in quanto organi rappresentativi del Governo nell'ambito della provincia, possono inoltrare segnalazioni, che, per avere ulteriore corso, devono essere fatte proprie dai Ministri destinatari.

3. Le candidature debbono essere inoltrate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Art. 6.

1. Tutte le proposte di candidature vengono trasmesse ai prefetti, territorialmente competenti, per un'istruttoria.

2. L'istruttoria tiene conto, oltrechè delle informazioni di cui ciascuna prefettura dispone, anche delle relazioni all'uopo richieste all'autorità giudiziaria, alla camera di commercio, all'ispettorato del lavoro, all'intendenza di finanza.

3. L'istruttoria è preordinata a documentare, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole dell'economia nazionale e contribuendo alla elevazione economica e sociale dei lavoratori.

4. In caso di proposte concernenti più titolari o dirigenti di imprese di eccezionali dimensioni, deve essere particolarmente valutato il contributo dato da ciascuno all'iniziativa imprenditoriale e al suo sviluppo.

5. Le candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione possono essere prese in considerazione se i nuovi candidati abbiano autonomamente contribuito alla espansione delle originarie attività o si siano dedicati, con successo, ad attività diverse.

Art. 7.

1. L'istruttoria deve essere corredata da elementi e dati rigorosamente controllati e tale da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati ed una valutazione comparativa con le benemerenze acquisite dagli altri aspiranti.

2. Accertamenti specifici devono riguardare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Possono inoltre essere presi in considerazione ai fini della valutazione comparativa di cui al primo capoverso del presente articolo:

a) le iniziative realizzate riguardanti le finalità di cui al primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

b) le opere sociali e di beneficenza eventualmente compiute;

c) l'estimazione ed il prestigio goduti negli ambienti economici e presso la pubblica amministrazione e la popolazione.

Art. 8.

1. La documentazione raccolta, a seguito dell'istruttoria, corredata da un motivato parere del prefetto, dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per essere sottoposta al consiglio dell'Ordine, entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Alla documentazione predetta sono allegati:

a) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti;

b) certificato di nascita;

c) certificato di residenza e cittadinanza;

d) stato di famiglia;

e) certificato dell'intendenza di finanza in ordine al carico tributario con precisazione dei redditi definiti ed in contestazione distinti per singole imposte e tasse.

Art. 9.

1. Il consiglio dell'Ordine è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composto da:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

quattro membri in rappresentanza, ciascuno, degli industriali, degli agricoltori, degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali o, in mancanza, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

otto cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra un numero doppio di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

2. Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere confermati per più di due volte.

Art. 10.

1. Il consiglio dell'Ordine è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro la prima decade di maggio per esprimere le valutazioni di competenza sulle proposte.

2. Le riunioni del consiglio dell'Ordine sono valide se sono presenti almeno due terzi dei consiglieri.

3. Uno o più consiglieri sono incaricati di redigere una relazione sulle designazioni.

4. Le designazioni si intendono approvate dal consiglio qualora conseguano, con votazione segreta, il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

5. Svolge funzione di segretario il funzionario preposto all'ufficio onorificenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I membri del consiglio dell'Ordine possono accedere, a partire dal ventesimo giorno antecedente la data di convocazione del consesso, all'ufficio onorificenze del Ministero per prendere visione delle candidature e della relativa documentazione.

Art. 11.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'esito delle votazioni del consiglio, sceglie i candidati da proporre al Presidente della Repubblica per il conferimento della onorificenza — di concerto, per quanto attiene alle designazioni di cui al punto *a)* del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste — tra quelli ritenuti idonei dal consiglio.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di conferimento delle onorificenze in tempo utile per darne notizia in occasione della festa della Repubblica.

Art. 12.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre ogni anno la nomina di non più di due cittadini stranieri che abbiano operato per almeno quindici anni continuativamente a favore della economia italiana acquisendo alcuna delle benemerenze di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 13.

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno.

2. La proposta di revoca della onorificenza è comunicata all'interessato affinché, entro il termine di decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del consiglio dell'Ordine, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

3. Sono vincolanti per il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le richieste di revoca indirizzategli dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge.

4. Previo parere del consiglio dell'Ordine e su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 14.

1. Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, la legge 27 marzo 1952, n. 199, la legge 15 novembre 1952, n. 1793, la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il R.D. n. 168/1901, abrogato dall'art. 14 della presente legge, ha istituito un Ordine cavalleresco al merito agrario, industriale e commerciale.

Nota all'art. 7, comma 3, lettera a):

Il testo dell'art. 60, primo comma, del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) è il seguente:

«Le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione annuale».

Note all'art. 14, comma 1:

— Il R.D. n. 168/1901 ha istituito un Ordine cavalleresco al merito agrario, industriale e commerciale.

— La legge n. 199/1952 recava il riordinamento dell'Ordine cavalleresco «Al merito del lavoro».

— La legge n. 1793/1952 recava modificazioni alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine cavalleresco «Al merito del lavoro».

— La legge n. 1080/1964 recava modifica all'art. 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine cavalleresco «Al merito del lavoro».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 959):

Presentato dal sen. DIANA ed altri il 3 ottobre 1984.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 24 novembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 3ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 12 dicembre 1984, 27 febbraio 1985.

Relazione scritta annunciata il 27 marzo 1985 (atto n. 959/*A* - relatore: sen. ALIVERTI).

Esaminato in aula e approvato il 2 aprile 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2772):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, il 23 maggio 1985, con pareri delle commissioni I, II, III, VI, X, XI e XIII.

Esaminato dalla XII commissione il 9 gennaio 1986, 5 marzo 1986 e approvato, con modificazioni, il 12 marzo 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 959-*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 15 aprile 1986.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 29 aprile 1986.

86G0521

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 15 aprile 1986.

Adeguamento, a titolo di reciprocità, della tassazione per la concessione del visto d'ingresso in Italia (transito e soggiorno) ai cittadini della Repubblica del Ghana.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185, con allegata tabella dei diritti consolari;

Visto il decreto interministeriale del 2 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 21 novembre 1985, con il quale è stata confermata la tabella di cui sopra;

Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

Considerato che è stato disposto da parte delle autorità della Repubblica del Ghana l'esazione di una tassa differenziata per la concessione dei visti di ingresso (transito e soggiorno) nel territorio della Repubblica stessa;

Ritenuto opportuno che, a titolo di reciprocità, le nostre rappresentanze all'estero richiedano per il rilascio del visto ai cittadini della Repubblica del Ghana il pagamento di un importo pari a quello richiesto ai cittadini italiani dalle rappresentanze della predetta Repubblica;

Decreta:

Per la concessione al cittadino della Repubblica del Ghana del visto di ingresso in Italia per transito — art. 26, sez. *b*, della tabella dei diritti consolari citata nelle premesse — dovrà esigersi il pagamento di una tassa di L. 30.000.

Per la concessione al cittadino della Repubblica del Ghana del visto di ingresso in Italia per soggiorno — art. 26, sez. *a*, della predetta tabella — dovrà esigersi il pagamento di una tassa di L. 56.000.

Roma, addì 15 aprile 1986

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A3643

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 maggio 1986.

Produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, concernente la produzione del virus aftoso e del vaccino contro l'afta epizootica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 3 marzo 1980);

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982), e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali»;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985);

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1985 relativo alla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985);

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi obbligatorie: procedure amministrativo-contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Vista la deliberazione del CIPE concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale parte corrente e conto capitale (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1986);

Considerato che le spese necessarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali ai fini di provvedere all'acquisto ed all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti ed al pagamento delle relative prestazioni veterinarie, gravano, a partire dall'esercizio finanziario 1983, sul cap. 5941/Tesoro, Fondo sanitario nazionale;

Considerato che, al fine di assicurare un uniforme approvvigionamento nelle quantità necessarie dei vaccini in questione, occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno essere prodotti dai diversi istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Ritenuta la necessità di procedere, ai fini dell'attuazione dei piani di profilassi obbligatorie o di misure di polizia veterinaria, all'adeguamento dei prezzi di cessione dei vaccini e dei compensi, per l'impiego dei prodotti immunizzanti, stabiliti con decreto ministeriale 20 giugno 1985;

Atteso che le prestazioni in argomento rese dai veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali costituiscono compito di istituto e come tali sono retribuite con i trattamenti economici previsti dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1986 le spese per l'acquisto e l'impiego dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonché di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941/Tesoro parte spese correnti).

Art. 2.

Le modalità di produzione dei singoli vaccini presso gli istituti zooprofilattici sperimentali ed i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

L'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali produttori nonché la ripartizione dei suddetti prodotti tra le regioni e le province autonome avverrà in base al programma concordato, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra il Ministro della sanità e i rappresentanti dei servizi veterinari delle regioni e delle province autonome, tenuto conto dell'attività profilattica svolta nel biennio precedente e delle specifiche indicazioni da ciascun ente formulate per il 1986.

Art. 3.

Vaccino contro l'afta epizootica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro l'afta epizootica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia e delle Venezie, con sede in Padova, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

istituto zooprofilattico di Brescia	6.395.000 dosi
istituto zooprofilattico di Padova	2.745.000 »
istituto zooprofilattico di Perugia	1.370.000 »
Totale . . .	10.510.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 580 a dose trivalente bovina, oltre IVA.

Art. 4.

Vaccino contro la peste suina classica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la peste suina classica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

istituto zooprofilattico di Brescia	6.000.000 dosi
istituto zooprofilattico di Perugia	2.500.000 »
istituto zooprofilattico di Teramo	2.500.000 »
Totale . . .	11.000.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 175 a dose, oltre IVA.

Art. 5.

Vaccino contro la rabbia

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la rabbia con il ceppo ERA gli istituti zooprofilattici dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia e dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascuno indicato:

istituto zooprofilattico di Perugia	500.000 dosi
istituto zooprofilattico di Teramo	500.000 »
Totale . . .	1.000.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 335 a dose, oltre IVA.

Art. 6.

Vaccino contro il carbonchio ematico

Sono incaricati della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico gli istituti zooprofilattici sperimentali del Mezzogiorno, con sede in Portici (Napoli), della Puglia e Basilicata, con sede in Foggia, della Sardegna, con sede in Sassari e della Sicilia, con sede in Palermo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascuno indicato:

istituto zooprofilattico di Sassari: 165.000 dosi bovine; 1.560.000 dosi ovine/caprine/equine;

istituto zooprofilattico di Portici (Napoli): 165.000 dosi bovine; 810.000 dosi ovine;

istituto zooprofilattico di Foggia: 220.000 dosi bovine; 630.000 dosi ovine/caprine/equine.

Totale dosi ovine/caprine/equine: 3.000.000.

Istituto zooprofilattico di Palermo (per memoria).

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 60 a dose bovina, L. 30 a dose ovina/caprina/equina, oltre IVA.

Art. 7.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi alle caratteristiche specificate negli schemi di capitolato tecnico allegati all'apposito decreto emanate dal Ministero della sanità.

Per l'aggiornamento dei predetti schemi di capitolato tecnico, e per eventuali prodotti immunizzanti diversi da quelli sopra indicati, di cui si rende necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 8.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Art. 9.

Ai veterinari liberi professionisti autorizzati ad effettuare i trattamenti immunizzanti nell'ambito dei programmi predisposti dalle unità sanitarie locali in attuazione di piani di profilassi vaccinale obbligatorie o di misure di polizia veterinaria sono dovuti i compensi come sotto indicati:

a) L. 580 per ogni bovino, bufalino ed equino vaccinato;

b) L. 380 per ogni suino vaccinato;

c) L. 530 per ogni ovino e caprino vaccinato;

d) L. 1.030 per ogni cane vaccinato;

e) L. 6.500 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto *a)*, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra uno e cinque;

f) L. 4.500 per l'accesso ad ogni allevamento, ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto *a)*, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra sei e venti; nel caso in cui il numero dei capi vaccinati sia superiore a venti, non compete alcun diritto di accesso;

g) L. 5.800 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto *b)*.

Qualora gli allevamenti siano situati nell'ambito dei territori montani di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i compensi per gli accessi sopraindicati sono corrisposti nelle seguenti misure:

a) allevamenti di cui al precedente punto *e)* L. 8.000;

b) allevamenti di cui al precedente punto *f)* L. 6.500;

c) allevamenti di cui al precedente punto *g)* L. 7.700.

Art. 10.

Gli interventi immunizzanti eseguiti dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali costituiscono compiti di istituto e come tali vanno retribuiti con i trattamenti economici fissati dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni.

Le unità sanitarie locali provvedono a mettere a disposizione dei veterinari dipendenti il mezzo di trasporto nonché lo stumentario e quanto altro necessario per l'effettuazione delle operazioni vaccinali.

Qualora non venga fornito lo strumentario, ai veterinari dipendenti di cui al comma precedente spettano per l'accesso agli allevamenti i rimborsi forfettari sotto indicati:

1) L. 1.770 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati bovini, bufalini ed equini, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra uno e venti;

2) L. 3.530 per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 1) quando il numero dei capi è superiore a venti;

3) L. 1.770 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati ovini, caprini o suini, quando il numero dei capi sottoposto a trattamento immunizzante è compreso fra uno e cinquanta;

4) L. 3.530 per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 3) quando il numero dei capi è superiore a cinquanta;

5) L. 180 per ogni cane vaccinato fuori delle strutture e presidi pubblici.

Qualora in uno stesso allevamento situato in uno stesso impianto vengono vaccinati animali di due o più specie considerate al precedente comma compete al veterinario un solo rimborso nella misura più alta, qualunque sia il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante.

Ai veterinari di cui al presente articolo compete, se dovuta, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità di trasferta nonché, nel caso che le unità sanitarie locali non mettano a disposizione il mezzo di trasporto, spetta l'indennità chilometrica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 si applicano a partire dal 1° gennaio 1986.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3832

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 aprile 1986.

Caratteristiche costruttive degli autobus.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 18 aprile 1977, di pari oggetto, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1983, attinente gli autobus snodati ed autotreni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 1° febbraio 1983;

Visto il proprio decreto 13 giugno 1985, attinente gli autobus a due piani e gli autobus snodati a tre assi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'8 luglio 1985;

Considerato che si rende opportuno distinguere la colorazione degli autobus per servizio pubblico di linea interurbano a concessione statale;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 aprile 1977, e successive integrazioni e modificazioni, è ulteriormente modificato come segue:

«I veicoli destinati al servizio pubblico di linea sono individuati esternamente dalla colorazione fondamentale indicata a fianco di ciascuna categoria:

urbano e suburbano: giallo-arancio;
interurbano regionale: azzurro;
interurbano interregionale: rosso;
gran turismo: celeste e grigio chiaro.

Le caratteristiche costruttive dei veicoli destinati a servizio pubblico di linea interurbano interregionale sono le medesime di quelle dei veicoli destinati al servizio di gran turismo ad eccezione della distanza intercorrente fra i sedili e della relativa sistemazione, le quali restano quelle stabilite per il servizio pubblico di linea interurbano regionale, già denominato per servizio interurbano nell'art. 3 del citato decreto».

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente art. 1 ha effetto a partire da sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

A richiesta delle imprese concessionarie, può essere applicata dalla data di pubblicazione.

Art. 3.

I veicoli destinati a servizio pubblico di linea interurbano, in circolazione alla data del presente decreto, devono adeguarsi, per quanto attiene la colorazione, al presente decreto entro tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto.

Art. 4.

Le coordinate tricromatiche del colore rosso sono le seguenti:

x = 0,56;
y = 0,35;
ß = 0,16 (CEI 1931, illuminante C).

Eventuali variazioni saranno stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

Roma, addì 29 aprile 1986

Il Ministro: SIGNORILE

86A3847

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 febbraio 1986, n. **195.**

Autorizzazione alla fondazione «F.A.I. - Fondo per l'ambiente», in Milano, ad accettare una donazione.

N. 195. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione «F.A.I. - Fondo per l'ambiente», in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appezzamento di terreno boschivo sito in comune di Rapallo (Genova), con annessa torre antica (saracena), del valore di L. 5.000.000, disposta dalle signore Laura Macchi De Grossi e Mariella De Grossi con atto 2 ottobre 1981, n. 26759 di repertorio, a rogito dottor Francesca Testa, notaio in Milano e registrato a Milano in data 9 ottobre 1981 al n. 17950.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1986
Registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 326

86G0495

DECRETO 7 febbraio 1986, n. **196.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo.

N. 196. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto dell'Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1986
Registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 331

86G0496

DECRETO 6 marzo 1986, n. **197.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia pugliese delle scienze, in Bari.

N. 197. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1986, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia pugliese delle scienze, in Bari, riconosciuta giuridicamente con regio decreto 16 marzo 1942, n. 313.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1986
Registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 330

86G0497

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Dichiarazioni interpretative in lingua italiana formulate al momento del deposito dello strumento di ratifica dei protocolli addizionali alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativi rispettivamente alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (protocollo I) ed alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali (protocollo II), adottati a Ginevra l'8 giugno 1977.

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 4 aprile 1986, riportante il comunicato relativo all'entrata in vigore dei protocolli addizionali alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativi rispettivamente alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (protocollo I) ed alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (protocollo II), è stato pubblicato il testo delle dichiarazioni interpretative formulate dall'Italia al momento del deposito dello strumento di ratifica dei predetti protocolli nella lingua inglese.

Su richiesta del Dipartimento federale elvetico degli affari esteri, è stata trasmessa al Governo svizzero la traduzione in italiano delle dichiarazioni interpretative, che si riporta qui di seguito:

«E intendimento del Governo italiano che le disposizioni concernenti l'uso delle armi, introdotte dal protocollo addizionale I siano applicate esclusivamente alle armi convenzionali. Esse non pregiudicano altre disposizioni del diritto internazionale relative ad altri tipi di armi.

Il Governo italiano in relazione agli articoli 41, 56, 57, 58, 78 e 86, considera che la parola "feasible" è da intendersi come "praticabile" o praticamente possibile", tenendo in considerazione tutte le circostanze vigenti in quel momento, ivi incluse considerazioni di carattere umanitario e militare (nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 4 aprile 1986 occorre inserire il termine "understands" tra "The Italian Government" e "in relation to Articles 41...").

La situazione descritta nella seconda frase del paragrafo 3 dell'articolo 44 può sussistere solo nel territorio occupato.

La parola "deployment" di cui al paragrafo 3/B significa ogni movimento verso una posizione da cui verrà lanciato un attacco.

In relazione agli articoli da 51 a 58 incluso, il Governo italiano considera che i comandanti militari ed altre persone responsabili della pianificazione, nel decidere in merito o nell'eseguire attacchi, devono necessariamente prendere le decisioni sulla scorta delle loro valutazioni su tutte le informazioni che sono disponibili in quel dato momento.

In relazione al paragrafo 5 (b) dell'art. 51 e al paragrafo 2 (a) (iii) dell'art. 57, il Governo italiano considera che il vantaggio militare previsto da un attacco si riferisce al vantaggio di un attacco considerato nel suo insieme e non ad un attacco preso in considerazione nei suoi momenti isolati o frazioni particolari di esso.

Un'area specifica di terreno può essere "un obiettivo militare" se, a causa della sua ubicazione o per le altre ragioni specificate nell'art. 52, la sua totale o parziale distruzione, conquista o neutralizzazione, nelle circostanze di quel momento, offre un preciso vantaggio militare.

La prima frase del paragrafo 2 dell'articolo vieta solo attacchi diretti contro obiettivi non militari.

Tale frase non riguarda la questione di un danno collaterale causato da attacchi diretti contro obiettivi militari.

Se e fintanto che verranno illegalmente usati per scopi militari, gli obiettivi protetti dall'art. 53 perderanno, di conseguenza, la protezione.

Il Governo italiano dichiara di riconoscere *ipso facto* e senza particolare accordo, in relazione a qualsiasi altra alta Parte contraente che accetta il medesimo obbligo, la competenza della commissione di indagare, come autorizzato dall'articolo 90, sulle denunzie fatte da tale altra Parte che è stata vittima di violazioni o ha altrimenti subito le conseguenze di violazioni della convenzione o del protocollo da parte dell'Italia.

L'Italia reagirà a serie e sistematiche violazioni da parte di un nemico degli obblighi imposti dal protocollo aggiuntivo I e in particolare dagli articoli 51 e 52 con tutti i mezzi ammessi dal diritto internazionale per prevenire ulteriori violazioni».

86A3491

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, con un allegato, firmato a Roma il 15 ottobre 1981, e dello scambio di note per la modifica dell'art. 4, firmato a Maputo il 7 agosto 1985.

Il giorno 10 aprile 1986 si è perfezionato lo scambio di notifiche previste per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica e allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, con un allegato, firmato a Roma il 15 ottobre 1981, e dello scambio di note per la modifica dell'art. 4, firmato a Maputo il 7 agosto 1985.

In conformità all'art. 10, l'accordo e lo scambio di note sono entrati in vigore il giorno 10 aprile 1986.

Si trascrivono qui di seguito i testi dell'accordo e dello scambio di note.

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOZAMBICO.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Mozambico,

desiderando rafforzare i vincoli di amicizia stabilitisi tra i Governi ed i popoli dei due Paesi,

concordando sull'opportunità di sviluppare le relazioni economiche reciproche sulla base del mutuo vantaggio,

auspicando il rafforzamento della cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi, per dare basi sempre più ampie alle relazioni reciproche,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le due Parti contraenti si impegnano a prendere tutte le misure per promuovere lo sviluppo della cooperazione e delle relazioni economiche e ad adoperarsi per assicurare l'equilibrio dei vantaggi reciproci e lo sviluppo armonioso dei loro rapporti.

Art. 2.

Le due Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione economica particolarmente nei seguenti settori: produzione agricola e alimentare, l'energia in tutti i suoi aspetti (ivi compresi l'elettricità di ogni origine, i combustibili liquidi o gassosi, il carbone, le nuove fonti di energia), le telecomunicazioni, le miniere, la siderurgia, la chimica e la petrolchimica, l'industria automobilistica, il settore tessile, il legno, l'industria delle macchine agricole e per movimento terra, l'informatica, l'industria conciaria e delle scarpe, l'industria delle macchine utensili e degli elettrodomestici, l'industria dell'alluminio e di materiali da costruzione, l'attività di servizi e l'ingegneria progettuale, oltre agli altri settori da concordare.

Art. 3.

La cooperazione economica tra i due Paesi sarà realizzata sulla base di accordi e contratti stipulati alle normali condizioni tra società private, enti pubblici ed altre organizzazioni delle due Parti.

Allo scopo di assicurare la realizzazione di tali accordi e contratti, le due parti contraenti potranno inviare rappresentanti permanenti delle menzionate società ed enti e concederanno alle sopracitate persone le facilitazioni riguardanti le condizioni di lavoro e di vita, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in ciascun Paese.

Art. 4.

Le due Parti contraenti favoriranno la realizzazione dei progetti di cooperazione economica che siano riconosciuti reciprocamente vantaggiosi. A tale scopo le due Parti contraenti si concederanno reciprocamente facilitazioni non inferiori di quelle concesse ad altri Paesi.

Art. 5.

La cooperazione allo sviluppo potrà essere attuata mediante:

a) la concessione di crediti particolarmente agevolati destinati alla realizzazione di progetti di sviluppo;

b) l'invio in Mozambico di esperti italiani che potranno svolgere mansioni operative o consultive;

c) la concessione di borse di studio o la partecipazione a corsi di apprendistato a cittadini del Mozambico per studi o corsi di addestramento in italia, in Mozambico o in ogni altro Paese che possa essere concordata tra le competenti autorità;

d) la promozione e, ove necessario, la sovvenzione di studi e progettazioni riguardanti lo sviluppo del Mozambico, elaborati da ditte italiane;

e) l'utilizzazione di volontari del servizio civile italiano;

f) le forniture di attrezzature, materiale e servizi a condizione convenienti o, in alcuni casi, a titolo gratuito;

g) la partecipazione italiana ai programmi di cooperazione tecnica progettati o attuati da enti od organismi internazionali;

h) la partecipazione italiana alla creazione di centri professionali, di addestramento e di specializzazione nonchè di centri di ricerca e laboratori;

i) ogni altra forma di cooperazione concordata tra le autorità competenti.

Art. 6.

Per la esecuzione dei programmi o delle attività di cui all'art. 5, le Parti contraenti concluderanno specifici protocolli nei quali verranno, di volta in volta, definite le modalità ed i piani di azione, nonchè i relativi oneri finanziari e di altro genere.

Gli obblighi e le disposizioni di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante di quest'accordo, si applicheranno ai progetti di cooperazione tecnica che verranno attuati in Italia e/o in Mozambico. I programmi sopra menzionati potranno essere attuati sia direttamente dalle pubbliche autorità, sia per il tramite di aziende pubbliche o private, sia attraverso altre organizzazioni, come concordato dalle due Parti.

Art. 7.

I progetti e le iniziative da realizzare nel quadro della cooperazione economica ed allo sviluppo, nonchè ogni questione relativa all'attuazione del presente accordo, potranno essere esaminati dai due Governi per via diplomatica o attraverso una commissione mista, comprendente i rappresentanti dei due Governi, eventualmente assistiti da esperti.

La commissione mista si riunirà alternativamente a Roma ed a Maputo, ogni qualvolta le due parti lo riterranno necessario.

Art. 8.

Il presente accordo non pregiudica gli obblighi delle due Parti contraenti derivanti dalla loro appartenenza a comunità, unioni economiche o gruppi regionali o sub-regionali.

Le due Parti contraenti si riservano il diritto di procedere ad eventuali consultazioni in relazione ai rispettivi impegni internazionali senza che, tuttavia, queste consultazioni possano rimettere in discussione gli obiettivi fondamentali del presente accordo.

Art. 9.

Ogni controversia tra le Parti circa l'interpretazione e la applicazione del presente accordo, sarà regolata per via diplomatica o in sede di commissione mista.

Art. 10.

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui ambedue le Parti si saranno notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure richieste a tal fine dai rispettivi ordinamenti giuridici.

Esso sarà valido, da quella data, per un periodo di tre anni e sarà rinnovabile tacitamente per lo stesso periodo, fatta salva denuncia di una delle Parti con un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza.

La denuncia del presente accordo non pregiudicherà alcun diritto od obbligo derivante dall'accordo in epoca anteriore alla denuncia stessa.

Fatto a Roma, in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana ed in lingua portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Roma, addì 15 ottobre 1981

(Seguono le firme)

ALLEGATO 1

Articolo I

Obblighi del Governo italiano

Il Governo italiano si impegna ad adottare i provvedimenti necessari per:

1. concludere un contratto di impiego tra ogni singolo esperto ed il Ministero degli affari esteri italiano, in cui siano definite le condizioni di detto impiego;

2. il pagamento di stipendi, spese di viaggio internazionale per gli esperti e le loro famiglie verso e dal Mozambico, nonchè dei relativi emolumenti e altre spese accidentali non coperte da altre disposizioni del presente accordo, in conformità del contratto di impiego;

3. addestrare o altrimenti preparare gli esperti al loro compito, che potrà includere un periodo di orientamento nel Mozambico. Il Governo del Mozambico farà il possibile per facilitare tale orientamento nel Paese;

4. la fornitura di materiali ed attrezzature per l'uso professionale degli esperti.

Articolo II

Obblighi del Governo del Mozambico

1. Il Governo del Mozambico si impegna a prendere i provvedimenti necessari per:

1.1 accordare, esenti da spese e senza indebiti ritardi, i visti di ingresso e di uscita e gli altri permessi agli esperti e alle loro famiglie;

1.2 fornire, dopo l'arrivo in Mozambico, alloggio gratuito con mobilio di base ed equipaggiamento per cucina agli esperti e alle loro famiglie del livello applicabile agli esperti di simile o paragonabile condizione. Il Governo del Mozambico farà il possibile per fornire al più presto gli alloggi;

1.3 il pagamento dei servizi alberghieri esclusi i pasti, il lavaggio e la stiratura di biancheria, il telefono e le altre spese personali degli esperti e delle loro famiglie, in conformità con le norme applicate agli impiegati statali di condizione simile o comparabile;

1.3.1. dall'arrivo al momento in cui verrà fornita una dimora permanente;

1.3.2. prima della partenza dal Mozambico dopo la riconsegna della dimora permanente alle competenti autorità mozambicane;

1.4. fornire agli esperti nell'adempimento dei loro compiti ufficiali un'adeguata sistemazione relativamente all'ufficio ed ai servizi di segretariato, nonchè facilitazioni postali, telefoniche e telegrafiche;

1.5. fornire facilitazioni di trasporto o di viaggio agli esperti nell'adempimento dei loro compiti ufficiali, nonchè il pagamento di diarie giornaliere equivalenti a quelle pagabili agli statali di simile o paragonabile condizione nel caso di viaggi ufficiali al di fuori della loro sede di servizio;

1.6. fornire agli esperti ed alle loro famiglie assistenza medica e ospedaliera alle stesse condizioni fatte ai lavoratori mozambicani di eguale categoria;

1.7. concedere le ferie annuali da fruirsi all'interno o all'esterno del Mozambico, in conformità delle condizioni dei rispettivi contratti di impiego, in epoca che venga a cadere entro il periodo contrattuale e che sia stata concordata tra gli esperti e le autorità mozambicane interessate. L'Ambasciata d'Italia in Maputo verrà informata ogni qualvolta verrà concordato agli esperti un congedo di malattia o il congedo annuale;

1.8. nel caso in cui gli esperti, con il consenso delle autorità competenti, siano obbligati a trasferirsi permanentemente nel corso del periodo del loro contratto da una sede di servizio ad un'altra il Governo del Mozambico dovrà sostenere le spese relative allo spostamento, nonchè le spese di viaggio degli esperti e delle loro famiglie, equivalenti a quelle pagabili agli impiegati statali di simile o paragonabile condizione.

Le summenzionate facilitazioni verranno anche fornite nel caso in cui la sede di servizio dell'esperto sia diversa dal punto di entrata o dal punto di partenza.

2. Per un'adeguata ed efficace utilizzazione degli esperti resi disponibili dal presente accordo, le autorità del Mozambico interessate si impegnano ad adottare provvedimenti per:

2.1. assegnare agli esperti personale mozambicano di assistenza e complementare;

2.2. il pagamento di stipendi a tale personale complementare e di assistenza;

2.3. altre misure necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti.

Articolo III

Disposizioni speciali riguardanti gli esperti

1.1. Il Governo del Mozambico, nel sottoporre le richieste di esperti dovrà fornire al Governo italiano una descrizione completa del lavoro, specificando i compiti previsti ed i requisiti necessari e richiesti dagli esperti da reclutare nonché informazioni relative all'ambiente o di altro genere che potranno essere ragionevolmente richieste per permettere il reclutamento di esperti idonei.

1.2. Il Governo italiano, nel dar seguito alla richiesta, fornirà al Governo del Mozambico tutte le informazioni necessarie per la valutazione del (dei) candidato (i), incluso dettagli relativi a corsi di addestramento e a precedenti esperienze professionali, e dovrà ottenere l'approvazione relativa ad ogni singolo candidato dal Governo del Mozambico prima del trasferimento nel Mozambico di quest'ultimo. Il Governo del Mozambico dovrà informare il Governo italiano dell'approvazione o della disapprovazione del (dei) candidato (i) proposto (i). Con il consenso di entrambe le Parti contraenti, gli esperti potranno essere trasferiti da un incarico ad un altro nel corso del loro periodo contrattuale.

2. Il Governo del Mozambico avrà il diritto di richiedere il richiamo o la sostituzione di ogni esperto reso disponibile dal Governo italiano. Prima di esercitare tale diritto, il Governo del Mozambico dovrà consultare il Governo italiano.

3. Il Governo italiano avrà il diritto, mediante notifica scritta inviata almeno due mesi prima al Governo del Mozambico di richiamare ogni funzionario reso disponibile dal Governo italiano in base al presente accordo. Prima di esercitare tale diritto, il Governo italiano dovrà consultare il Governo del Mozambico e si sforzerà di assicurare un adeguata sostituzione per ogni funzionario in tal modo richiamato.

Articolo IV

Status degli esperti

1. Il Governo del Mozambico dovrà:

1.1. accordare agli esperti ed alle loro famiglie l'esenzione del pagamento di diritti doganali, tasse ed altri oneri connessi riguardanti effetti personali di uso familiare importati nel Mozambico per il loro esclusivo uso. Ove detti articoli vengano venduti o in altro modo ceduti nel Mozambico a persone diverse da quelle autorizzate a godere degli stessi privilegi, dovranno essere pagati i diritti doganali del caso in conformità con le leggi doganali del Paese. Non potrà essere effettuata alcuna vendita o cessione di effetti personali o di uso familiare importati in esenzione doganale senza previa notifica al sovrintendente dei dazi e delle dogane;

1.2. accordare il diritto di riesportare gli effetti e le merci summenzionate a completamento dell'incarico dell'esperto nel Mozambico;

1.3. esentare gli esperti dall'imposta sul reddito o da ogni altra imposta diretta relativamente ad emolumenti pagati ad essi e provenienti da fondi o risorse che si trovino al di fuori del Mozambico per servizi prestati nel Mozambico in base al presente accordo;

1.4. senza pregiudizio delle norme sul controllo dei cambi che siano in vigore al momento nel Mozambico non imporre restrizioni valutarie e relative al cambio su fondi introdotti nel Mozambico da fonti estere da parte degli esperti e delle loro famiglie per loro uso personale. I conti esteri aperti nel Mozambico dagli esperti e dalle loro famiglie resteranno a loro esclusiva disposizione, e i saldi a credito su tali conti dovranno essere liberamente convertibili con lire italiane od altra valuta convertibile, purché tali conti siano stati alimentati esclusivamente da fonti estere: altrimenti i conti saranno soggetti alle normali disposizioni sul controllo dei cambi;

1.5. in caso di danni subiti da terzi per colpa di un esperto durante l'adempimento dei suoi compiti nel Mozambico in base al presente accordo, il Governo del Mozambico sarà responsabile in sua vece ed ogni reclamo nei confronti dell'esperto dovrà essere, in tale ambito, escluso, a meno che non venga disposto da un tribunale mozambicano che tale danno sia da imputarsi a negligenza grave o che l'azione che ha originato il danno sia stata compiuta intenzionalmente dall'esperto o per suo comportamento criminale;

1.6. in caso di arresto o detenzione, per una qualsiasi ragione, degli esperti, o membri delle loro famiglie o in caso di procedimenti penali istituiti contro di loro, informare immediatamente l'ambasciata italiana a Maputo;

1.7. accordare, nel caso di una crisi internazionale suscettibile di pregiudicare la sicurezza dei cittadini stranieri nel Mozambico, agli esperti e alle loro famiglie le stesse facilitazioni relative al rimpatrio che vengono accordate al personale diplomatico;

1.8. esentare gli esperti e le loro famiglie dagli obblighi del servizio militare o da altri incarichi connessi con la Difesa.

2. Nell'adempimento dei loro compiti gli esperti saranno sotto la direzione delle competenti autorità del Mozambico. Essi dovranno conformarsi alle leggi, regolamenti ed altre disposizioni che possano essere in vigore di volta in volta nel Mozambico, a meno che non sia disposto altrimenti nel presente accordo o in accordi complementari ad esso.

3. Il Governo del Mozambico dovrà assicurare che venga accordato agli esperti e alle loro famiglie un trattamento non meno favorevole di quello accordato al personale di assistenza tecnica inviato nel Mozambico da un altro Paese.

Articolo V

Consulenti

Le disposizioni contenute nelle sezioni 1.1, 1.4 e 1.5 dell'art. II, da 1.1 a 1.8 e 3 dell'art. IV si applicheranno anche al personale di consulenza non mozambicano utilizzato per lo svolgimento di funzioni previste dal presente accordo a meno che non venga deciso altrimenti nell'accordo specifico.

Le disposizioni dell'art. II, sezioni 1.1, 1.6 e 1.7 dell'art. IV sezioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 3 si applicheranno anche ai volontari con compiti di «servizio civile».

Articolo VI

Borse di studio e addestramento

1. Gli accordi necessari, riguardanti le borse di studio e l'addestramento, verranno presi in ogni singolo caso mediante scambio di lettere o note concordate separatamente dalle autorità competenti.

2. I candidati alle borse di studio dovranno essere designati dal Governo del Mozambico in vista dell'approvazione da parte del Governo italiano.

Articolo VII

Sostituzione del personale

Le parti contraenti si sforzeranno di assicurare che, dopo un appropriato periodo di tempo da stabilirsi in ogni occasione e in base ai programmi, il personale italiano venga gradualmente sostituito dal personale locale al cui addestramento e specializzazione verrà data priorità in conformità dei programmi specifici.

Articolo VIII

Beni e fondi importati nel Mozambico dal Governo italiano

1. Le attrezzature di base ed i materiali, inclusi gli autoveicoli richiesti per ogni progetto, saranno esenti da ogni diritto doganale, tassa o altri oneri sulle importazioni purché tali attrezzature, materiali e forniture vengano successivamente riesportati o divengano e restino proprietà del Governo del Mozambico.

2. Il Governo del Mozambico farà il possibile per facilitare il rapido spostamento, lo sdoganamento e la spedizione delle merci di cui alla precedente sezione I, all'arrivo di tali merci nel Mozambico.

3. Senza pregiudizio delle norme mozambicane relative al controllo dei cambi, non verrà imposta alcuna restrizione relativa alla valuta o al cambio su fondi introdotti nel Mozambico da fonti estere da parte del Governo italiano per fini che siano in conformità del presente accordo. I saldi a credito su conti bancari alimentati con tali fondi dovranno essere liberamente trasferibili in valuta convertibile.

Ambasciata d'Italia

Maputo, 7 agosto 1985

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi all'accordo di cooperazione economica e allo sviluppo, firmato a Roma in data 15 ottobre 1981 e in particolare all'art. 4.

Le propongo, a nome del mio Governo, che la clausola di cui alla seconda parte del citato articolo si intenda nel senso che «Le Parti contraenti si concederanno le facilitazioni consentite dalle rispettive legislazioni nazionali».

Se il suo Governo concorda con quanto sopra esposto, Le propongo che la presente nota e la sua di risposta costituiscano parte integrante dell'accordo di cooperazione economica e allo sviluppo, firmato dai nostri due Paesi a Roma in data 15 ottobre 1981.

Voglia gradire, eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

L'ambasciatore d'Italia

Giorgio TESTORI

S.E.
Maggior generale Joaquim CHISSANO
Ministro degli affari esteri
MAPUTO

República Popular de Moçambigue

Ministério dos Negócios Estrangeiros - Gabinete do Ministro

Maputo, 7 agosto 1985

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi alla sua nota del 7 agosto 1985, avente il seguente tenore:

Ho l'onore di riferirmi all'accordo di cooperazione economica e allo sviluppo, firmato, a Roma in data 15 ottobre 1981 e in particolare all'art. 4.

Le propongo, a nome del mio Governo, che la clausola di cui alla seconda parte del citato articolo si intenda nel senso che «Le Parti contraenti si concederanno le facilitazioni consentite dalle rispettive legislazioni nazionali».

Se il suo Governo concorda con quanto sopra esposto, Le propongo che la presente nota e la sua di risposta costituiscano parte integrante dell'accordo di cooperazione economica allo sviluppo firmato dai nostri due Paesi a Roma in data 15 ottobre 1981.

A nome del mio Governo concordo con il contenuto della sua nota sopracitata.

Voglia gradire, eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri

Joaquim Alberto CHISSANO

S.E.
Giorgio TESTORI
ambasciatore d'Italia
MAPUTO

86A3586

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'ordine degli ingegneri di Pisa ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1986, registro n. 18 Giustizia, foglio n. 297, è stata accolta la domanda con la quale il presidente *pro-tempore* dell'ordine degli ingegneri di Pisa chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di una porzione di immobile sito in Pisa, via S. Caterina, 16, da adibire a sede sociale.

86A3790

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia teoretica (biennale).

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

istituzioni di economia;
tecnologie aeronautiche;
tecnica del restauro;
macchine per l'elaborazione delle informazioni;
economia e organizzazione aziendale;
teoria delle reti elettriche;
ingegneria del territorio.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di architettura:

restauro architettonico;
istituzioni di matematica;
costruzioni in zone sismiche;
statica;
igiene ambientale;
ecologia applicata;
istituzioni di statistica;
infrastrutture di viabilità e trasporti;
difesa e conservazione del suolo;
elaborazione elettronica dei dati.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A3772

MINISTERO DEL TESORO

N. 92

Corso dei cambi del 15 maggio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1501,750	1501,750	1502 —	1501,750	1501 —	1501,87	1502 —	1501,750	1501,750	1501,75
Marco germanico	686,150	686,150	686,35	686,150	686,30	686,17	686,200	686,150	686,150	686,15
Franco francese	215,120	215,120	215 —	215,120	215,45	215,14	215,170	215,120	215,120	215,12
Fiorino olandese	608,810	608,810	609 —	608,810	609,19	608,80	608,800	608,810	608,810	608,80
Franco belga	33,607	33,607	33,60	33,607	33,642	33,60	33,605	33,607	33,607	33,61
Lira sterlina	2315,300	2315,300	2315,50	2315,300	2312 —	2315,15	2315 —	2315,300	2315,300	2315,30
Lira irlandese	2085,700	2085,700	2088 —	2085,700	2089,75	2085,35	2085 —	2085,700	2085,700	—
Corona danese	185,700	185,700	185,55	185,700	185,60	185,66	185,620	185,700	185,700	185,70
Dracma	10,948	10,948	10,94	10,948	—	—	10,940	10,948	10,948	—
E.C.U.	1475 —	1475 —	1475,25	1475 —	1476,50	1474,87	1474,750	1475 —	1475 —	1475 —
Dollaro canadese	1092,100	1092,100	1092 —	1092,100	1090 —	1092,05	1092 —	1092,100	1092,100	1092,10
Yen giapponese	9,207	9,207	9,20	9,207	9,15	9,20	9,206	9,207	9,207	9,20
Franco svizzero	824,990	824,990	825,75	824,990	825 —	824,94	824,900	824,990	824,990	824,99
Scellino austriaco	97,630	97,630	97,65	97,630	97,59	97,62	97,620	97,630	97,630	97,62
Corona norvegese	201,160	201,160	201,10	201,160	216,05	201,15	201,140	201,160	201,160	201,16
Corona svedese	212,880	212,880	212,80	212,880	212,80	212,88	212,880	212,880	212,880	212,80
FIM	301,100	301,100	301,40	301,100	303 —	301,20	301,300	301,100	301,100	—
Escudo portoghese	10,235	10,235	10,25	10,235	10,22	10,25	10,280	10,235	10,235	10,23
Peseta spagnola	10,815	10,815	10,83	10,815	10,80	10,81	10,813	10,815	10,815	10,81
Dollaro australiano	1079,500	1079,500	1078 —	1079,500	1110,75	1078,25	1077 —	1079,500	1079,500	1079,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1986

Dollaro USA	1501,875	Lira irlandese	2085,350	Scellino austriaco	97,625
Marco germanico	686,175	Corona danese	185,660	Corona norvegese	201,150
Franco francese	215,145	Dracma	10,944	Corona svedese	212,880
Fiorino olandese	608,805	E.C.U.	1474,870	FIM	301,200
Franco belga	33,606	Dollaro canadese	1092,050	Escudo portoghese	10,257
Lira sterlina	2315,150	Yen giapponese	9,206	Peseta spagnola	10,814
		Franco svizzero	824,945	Dollaro australiano	1078,250

Media dei titoli del 15 maggio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,125
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	98,250
» 10% » » 1977-92	98,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	91,300
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	88,950
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,175
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,350
» » » » 1- 9-1983/86	100,075
» » » » 1-10-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1983/86	100,700
» » » » 1-11-1982/86	101,650
» » » » 1-12-1982/86	101,475
» » » » 1- 1-1983/87	101,225
» » » » 1- 2-1983/87	101,150
» » » » 1- 3-1983/87	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	101,225
» » » » 1- 5-1983/87	102,150
» » » » 1- 6-1983/87	101,600
» » » » 1-11-1983/87	101,500
» » » » 1-12-1983/87	101 —
» » » » 1- 1-1984/88	100,375
» » » » 1- 2-1984/88	100,200
» » » » 1- 3-1984/88	100,200
» » » » 1- 4-1984/88	101,100
» » » » 1- 5-1984/88	101,500
» » » » 1- 6-1984/88	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	101,550
» » » » 1- 8-1983/88	101,500
» » » » 1- 9-1983/88	101,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,650
» » » » 1- 7-1990	99,400
» » » » 1- 8-1990	98,800
» » » » 1- 9-1990	99 —
» » » » 1-11-1983/90	103,600
» » » » 1-12-1983/90	102,975
» » » » 1- 1-1984/91	102,200
» » » » 1- 2-1984/91	102,225
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 1- 4-1984/91	101,250
» » » » 1- 5-1984/91	101,450
» » » » 1- 6-1984/91	100,975
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,400
» » » » 1-11-1984/91	100,475
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1992	99,950
» » » » 1- 2-1992	99,275
» » » » 1- 2-1995	100,100
» » » » 1- 3-1995	98,075
» » » » 1- 4-1995	98,575
» » » » 1- 5-1995	98,700
» » » » 1- 6-1995	98,325
» » » » 1- 7-1995	98,750
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50% 1-10-1986	100,450
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,175
» » » 12 % 1- 2-1988	102,150
» » » 12 % 1- 3-1988	102,300
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,050
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,775
» » » 12,50% 1-10-1988	103,350
» » » 12,50% 1-11-1988	103,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,800
» » » » 22-11-1982/89 13%	114,400
» » » » 1983/90 11,50%	110,600
» » » » 1984/91 11,25%	110,750
» » » » 1984/92 10,50%	111,150
» » » » 1985/93 9,60%	106,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M15056

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.362 XVJ del 5 aprile 1986, gli artifici pirotecnici denominati:

Fiori colorati (denominazione originale Coloured flowers 5 shots);
Scatola neve (denominazione originale Snow flower);
Mitraglietta (denominazione originale Twitter glitter);
Uccellino cantante (denominazione originale Singing birds);
Katjuscia piccola (denominazione originale Saturn missiles battery 25 shots);
6 palline stelle (denominazione originale 2" small display shelles);
Satellite (denominazione originale Space flying - white),

fabbricati nella Repubblica popolare cinese sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

86A3654

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Matera città 2000», in Matera, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1986 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Matera città 2000», con sede in Matera, costituita l'8 ottobre 1981 per rogito notaio dott. Angelo Disabato ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Franco Di Caro.

86A3383

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione delle indennità di carica spettanti ai presidenti dei consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino

Con decreto ministeriale n. 655, in data 22 aprile 1986, le indennità di carica spettanti ai presidenti dei consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino sono state maggiorate, nella misura del 50%, a decorrere dal 1° dicembre 1985.

Con decorrenza dalla medesima data, le medaglie di presenza spettanti ai presidenti dei citati consorzi, per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali previste per legge, statuto o regolamento, sono state maggiorate nella misura del 50%.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata.

86A3615

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di aprile 1986, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247.8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1985, agli effetti predetti, risulta pari a più 142,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1986, rispetto ad aprile 1985 risulta pari a più 6,6 (seivirgolasei).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1986, rispetto ad aprile 1984 risulta pari a più 16,0 (sedicivirgolazero).

86A3894

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Roncofreddo

Con D.A. 27 marzo 1986, n. 5525/B.I.75/BO, è stato disposto il passaggio dal demnaio al patrimonio disponibile dell'Azienda del terreno annesso alla casa cantoniera sita al km 251 + 550 della strada statale n. 71 «Umbro Casentinese Romagnola», di complessivi mq 947 e censito al catasto terreni del comune di Roncofreddo (Forlì) al foglio n. 45, mappale n. 72.

86A3179

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ed in particolare l'art. 8;

Vista la nota ministeriale 4194 A/2 del 12 ottobre 1985, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico esecutivo presso il dipartimento di chimica organica e industriale (sezione di chimica industriale) ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica) per il sottoelencato posto:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di chimica organica e industriale (sezione di chimica industriale) . . . . posti 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita, i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23 con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto messo a concorso, come da programma allegato.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica con relazione scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento, dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

E fatta salva, in ogni caso l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 18 novembre 1985

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 15 marzo 1986
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 1

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto (*a*) .... (cognome e nome)
domiciliato in .... (luogo e provincia)
c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso il dipartimento di chimica organica e industriale (sezione di chimica industriale) della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 21 maggio 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il ....;
2) essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);
4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (*b*);
5) aver conseguito il diploma di .... presso .... nell'anno scolastico ....;
6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....;
7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma (*c*) ....

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.
(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(*c*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono

---

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta di cultura generale.

Prova pratica inerente l'impiego di gas compressi, di solventi e reagenti chimici, di strumenti di officina e l'effettuazione di semplici interventi meccanici ed elettrici.

Prova orale riguardante la discussione delle prove precedenti e la conoscenza delle norme antiinfortunistiche.

86A3512

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, si svolgeranno presso la facoltà di economia e commercio - Università di Cassino, via Mazzaroppi, angolo via A. Aligerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 giugno 1986, ore 8,30;
seconda prova scritta: 13 giugno 1986, ore 8,30.

86A3839

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 26, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 7 settembre 1985, si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 giugno 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 12 giugno 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad otto posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 luglio 1985, si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 giugno 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 17 giugno 1986, ore 9.

86A3840

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 95, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1985, si svolgeranno presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, facoltà di farmacia, via L. Rodinò, 22, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 giugno 1986, ore 15;
seconda prova scritta: 12 giugno 1986, ore 10.

86A3841

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

un posto di direttore amministrativo capo servizio;
un posto di direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

86A3782

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio tecnico-economale presso l'unità sanitaria locale n. 72.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio tecnico-economale presso l'unità sanitaria locale n. 72.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale patrimoniale legale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

86A3863

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero (disciplina di anestesia e rianimazione);
un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Palmanova (Udine).

86A3778

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 53, a:

trentotto posti di assistente medico - area funzionale di medicina;
quarantatre posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia;
venticinque posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Salerno.

86A3775

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Errata-corrige al bando di concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1986).

Nell'allegato *A* (schema di domanda) al bando di concorso citato in epigrafe, riportato alla pag. 41, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al 13° rigo, dove è scritto: «chiede di essere ammesso al concorso pubblico, *per titoli ed esami*», leggasi: «chiede di essere ammesso al concorso pubblico, *per esami*».

86A3867

Errata-corrige al bando di concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1986).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, riportato alla pag. 42, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, lettera *D*), del decreto, dove è scritto: «Diploma di istituto di istruzione secondaria di *secondo* grado», leggasi: «Diploma di istituto di istruzione secondaria di *primo* grado».

86A3866

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleccapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 66

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

***Gazzetta Ufficiale* su MICROFICHES**
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221